



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N° 4 del Registro Concessioni – Anno 2016

N° 615 del Repertorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE

Visto l'istanza n. PTA/2013/0072224/P pervenuta in data 06.12.2013 - integrata e completata con foglio n. PTA/2014/0072322/P pervenuto in data 29.12.2014 - della Provincia di Taranto, settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri (C.F. 80004930733), in persona del Dirigente pro-tempore;

Vista la precedente licenza di concessione n. 34/12, rilasciata dall'Autorità Portuale;

Visto il foglio pervenuto in data 04.04.2016 con il quale la Provincia di Taranto ha fatto pervenire la documentazione necessaria al rilascio della presente licenza;

Considerato che per il rilascio della presente licenza di concessione, relativa ad un periodo di tempo in gran parte decorso, non è stata posta in essere la pubblicazione della domanda, ex art. 18 Reg.Cod.Nav., trattandosi di concessione assentita per la sola occupazione - verso la corresponsione della misura di canone sottoindicata - di area demaniale marittima/specchio acqueo afferente la continuazione del mantenimento da parte dell'Amministrazione Provinciale di Opera di pubblica utilità realizzata dall'Amministrazione medesima;

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n.





84/94 e s.m.i.;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Letti ed applicati:

- gli artt. 8, co. 3, lett. h), della legge n.84/94;
- gli artt. 36 e 39 Codice della Navigazione Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. 400/1993;
- il Decreto n. 4 in data 11.01.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONCEDE

all'Amministrazione Provinciale di Taranto (C.F. 80004930733), in persona dell'arch. DI GIACINTO ROBERTO Dirigente del Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri, l'occupazione e l'uso dell'area demaniale marittima di mq. 4.221,12 che va dal Castello Aragonese al Varco Nord, per il mantenimento della condotta – tratto sottomarino ed interrato - costituente il secondo stralcio funzionale per il recupero continuo delle acque reflue dei depuratori di Taranto Gennarini e Taranto Bellavista. Il tutto come da documentazione tecnico-planimetrica allegata alla precedente licenza e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 5.017,80 provvisorio e salvo conguaglio.

La concessione, che si intende assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi quarantotto dal 01.01.2013 al





31.12.2016.

Il concessionario ha già corrisposto all'Autorità Portuale, il canone impostogli di euro € 5.017,80 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2013-31.12.2016.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza di assicurazione n. 2014/50/2310188 in data 29.07.2014, pervenuta con foglio n. PTA/2014/0072322/P in data 29.12.2014, dell'importo di € 30.000,00 - dalla Reale Mutua Assicurazioni Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo procuratore e rappresentante negoziale, autorizzato ad impegnare la suddetta Società. La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la Reale Mutua Assicurazioni Spa da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale



applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse
incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza,
il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel
pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla
predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per
mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Portuale. In caso di
irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione
dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità
Portuale.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto
adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno
cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente
concessione;
- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse;
non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro
uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine
indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare
intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della
licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi
riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa
non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del
concessionario da prodursi almeno 180 giorni prima della data di





scadenza del titolo concessorio in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione;

- d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. caso di occupazioni sine titolo o difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in



modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo,
ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a corrispondere le singole rate del canone anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine:

3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;

3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;

3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad





adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;
7. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
8. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
9. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in relazione all'esercizio delle attività in loco;
10. a provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del



bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;

11. ad osservare tutte le condizioni generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;

12. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto entro venti giorni dalla data di sottoscrizione della stessa ed a restituire all'Autorità Portuale l'"originale" debitamente registrato.

Il concessionario è, altresì, consapevole che la presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato, e resta, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/ concessioni e/o permessi all'uopo necessari da rilasciarsi da parte delle competenti Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero





equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della stessa, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nullaosta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente licenza, dall'arch. DI GIACINTO ROBERTO, Dirigente del Settore Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare ed Espropri dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, il quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede della Provincia di Taranto.

Taranto, li 30/05/2016

Autorità Portuale di Taranto

Il Concessionario

Il Commissario Straordinario

Provincia di Taranto

Prof. Avv. Sergio PRETE

Il Dirigente

Avv. Claudio SCAPPARONE

VISTO

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Francesco Benincasa

ATTO REGISTRATO
 SERIE 3 AL NR 2322
 IN DATA 14 GIU. 2016
 IMPOSTE LIQUIDATE
€ 247,91 PER NR. 1



L'ADDETTO
 Alessio DI LASSIO
 Firma su delega del Direttore Provinciale
 Adatto DEL GIACCO



pagina non scritta